



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del 17 dicembre 2018;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- la risoluzione municipale n° 385 del 28 aprile 2025.

d i s p o n e:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A[®] e MINERGIE-P[®] e/o -ECO[®];
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) analisi CECE-Plus;
- g) sostituzione finestre e/o lucernari;
- h) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;
- i) scaldacqua a pompa di calore;
- j) trasporto pubblico (privati);



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

- k) trasporto pubblico (aziende);
- l) biciclette elettriche e ciclomotori elettrici;
- m) auto elettriche;
- n) stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche;

CAPITOLO II

***INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E
DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI***

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.magliaso.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **CHF 5'000.00**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 1'000.00**.
- ⁵ Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso è forfettario ed ammonta a **CHF 5'000.00**.
- ⁴ Il presente incentivo non è cumulabile con nessuno degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici della presente ordinanza.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente.



Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile (del 28 aprile 2025)

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ In caso di prima installazione di un sistema idraulico per la distribuzione del calore all'interno dell'edificio che beneficia dell'incentivo cantonale, è concesso un ulteriore bonus pari a **CHF 500.00**.
- ⁵ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici con una potenza nominale di **almeno 2 kW** che beneficino del contributo unico cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficino degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **CHF 1'000.00** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

Art. 11 Certificazioni e consulenze

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire su un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune:

- un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE-Plus);
- un'etichetta energetica CECE;
- una consulenza energetica "Bussola Energia";
- una consulenza energetica "Calore rinnovabile".

² Che ottengono per un edificio localizzato sul territorio giurisdizionale del Comune-:

- una certificazione provvisoria Minergie®;
- un attestato SQM Costruzione, SQM Esercizio o PERFORMANCE;

³ Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.

⁴ L'importo concesso ammonta al **50%** del costo dell'analisi al netto di altri incentivi ricevuti, ritenuto un importo minimo di **CHF 100.00** e un importo massimo di **CHF 500.00**.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

CAPITOLO III

ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 12 Sostituzione delle finestre e/o lucernari

¹ Possono inoltre beneficiare dell'incentivo per il risanamento di lucernari e/o finestre di edifici realizzati prima del 2000 e localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² È concesso un incentivo pari a **CHF 50.00/m²** a condizione di aver fatto realizzare un CECE Plus per l'edificio oggetto dell'intervento non più vecchio di 10 anni e di raggiungere un coefficiente $U_{\text{vetro}} \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un massimo pari a **CHF 1'500.00**.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura della ditta esecutrice dei lavori o della fornitura, sono permessi lavori in proprio che non saranno però remunerati.

Art. 13 Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.

² L'importo concesso è così composto:

- contributo di base **CHF 500.00** per impianto;
- contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo **CHF 50.00/kWh**;
- il contributo massimo per progetto ammonta a **CHF 3'000.00**.
- In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro sei mesi dalla conclusione dei lavori. Fa fede la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

CAPITOLO IV
INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 14 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.magliaso.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 15 Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
 - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴ L'importo concesso ammonta a:
 - **30%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani fino a 25 anni compiuti, ritenuto un importo massimo di **CHF 500.00** per anno civile;
 - **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **CHF 500.00** per anno civile;
 - **10%** del prezzo d'acquisto delle carte per più corse (CPC), le multi-carte giornaliera (MCG), le carte Junior e le carte Bimbi accompagnati, ritenuto un importo massimo di **CHF 100.00** per anno civile per richiedente.
- ⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi-carte giornaliera di 1^a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2^a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.
- ⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza dello stesso. Le richieste riguardanti più abbonamenti dello stesso tipo vanno raggruppate in un'unica richiesta annuale che va inoltrata durante il periodo di validità del titolo di trasporto più recente o al più tardi entro quattro mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 16 Trasporto pubblico (aziende)

- ¹ Hanno pure diritto ad un incentivo a favore del trasporto pubblico le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con una sede operativa nel Comune, che promuovono e sovvenzionano l'acquisto di abbonamenti da parte dei loro dipendenti attivi sul territorio del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per l'acquisto di abbonamenti della Comunità tariffale Arcobaleno o di abbonamenti di interregionali FFS mensili o annuali.
- ³ Non sono incentivati gli abbonamenti per attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴ Il contributo del Comune ammonta al **50%** del sussidio concesso dall'azienda, ritenuto un massimo di **CHF 50.00** all'anno per dipendente.
- ⁵ Per gli abbonamenti di 1^a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa valida per gli abbonamenti di 2^a classe.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate annualmente, al più tardi entro la fine dell'anno civile in corso.



Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile (del 28 aprile 2025)

Art. 17 Biciclette elettriche, batterie e ciclomotori elettrici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un rivenditore svizzero;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di due anni;
- deve esserci un punto di assistenza tecnica in Svizzera;
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta al:

- **20%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **CHF 300.00**, per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **20%** del costo, ritenuto un massimo di **CHF 500.00** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **10%** del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di **CHF 50.00**, per una batteria elettrica.

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **una** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **cinque anni** o **una** batteria ogni **tre anni** per le persone fisiche o le aziende con **meno di cinque dipendenti**;
- **due** biciclette (risp. ciclomotori, scooter o kit) ogni **cinque anni** o **due** batterie ogni **tre anni** per le attività economiche con almeno **cinque** dipendenti.

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta elettrica rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi tre anni dall'acquisto a persone non residenti a Magliaso. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto.

Art. 18 Auto elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno cinque anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:

- le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune;
- le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'importo concesso è forfettario ed ammonta ad un massimo di **CHF 2'000.00**.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

³ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
- l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero;
- l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino;

⁴ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.

⁵ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni tre anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.

⁶ Il beneficiario non può rivendere l'automobile entro i primi tre anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare l'incentivo al Comune, secondo i seguenti criteri:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro tre mesi dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto di leasing.

Art. 19 Stazioni di ricarica per automobili elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'installazione di una stazione di ricarica domestica (costo complessivo della stazione di ricarica e lavori di installazione) le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) nel Comune.

² L'importo concesso corrisponde al 20% dei costi al netto di eventuali incentivi di terzi, sino a un massimo di **CHF 500.00** per stazione di ricarica installata.

³ La stazione di ricarica deve essere fissata a muro o su di un supporto dedicato.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro tre mesi dalla messa in funzione della stazione. Fa fede la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² Il versamento in contanti è effettuato solo fino ad un importo massimo di **CHF 100.00**.

Art. 21 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 22 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile
(del 28 aprile 2025)

Art. 23 Pubblicazione e termini di ricorso

¹ La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali e sul sito del Comune per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 02.05.2025.

² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione vigente in materia, in particolare l'Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile del 15 novembre 2021, ed entra immediatamente in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

il Sindaco:  il Segretario: 

R. Citterio  M. Rezzadore

Magliaso, 29 aprile 2025